



## Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

### Capitaneria di Porto di Bari

Lungomare Antonio De Tullio n. 1 – 70122 Bari (BA)  
tel. 080/5281511 – e-mail: [cpbari@mit.gov.it](mailto:cpbari@mit.gov.it) – PEC: [dm.bari@pec.mit.gov.it](mailto:dm.bari@pec.mit.gov.it)  
sito web: [www.guardiacostiera.gov.it/bari](http://www.guardiacostiera.gov.it/bari)

### **AVVISO DI PUBBLICAZIONE**

Il Capitano di Vascello (CP) Attilio Maria Daconto, Comandante in 2<sup>a</sup> della Capitaneria di Porto di Bari:

VISTA l'istanza s.n. in data 17/03/2021 assunta agli atti della Capitaneria di Porto di Bari con prot. n. 12000 in data 17/03/2021 come integrata con nota in data 29/04/2021 assunta agli atti della Capitaneria di Porto di Bari con prot. n. 19501 in data 29/04/2021 con la quale la società Sarda Bunkers SpA corrente in Napoli alla Via Alcide De Gasperi, 55 ha chiesto il rilascio della concessione decennale per il servizio di rifornimento combustibili alle navi, con l'impiego di navi cisterna (bettoline), nel porto di Bari;

CONSIDERATO CHE con Ordinanza n. 52/2002 in data 09.11.2002 e succ.mod. e int. di questa Capitaneria di Porto era stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento per le operazioni di rifornimento a mezzo autobotte di combustibili liquidi ed olii lubrificanti alle navi all'ormeggio nel porto di Bari" il quale non prevedeva la possibilità di bunkerare a mezzo bettolina;

VISTO il parere favorevole della commissione ex art. 48 reg.cod.nav. riunitasi in data 08.04.2021 come convocata dalla Capitaneria di Porto di Bari con foglio n. 12832 in data 23.03.2021 in occasione della quale si è provveduto ad una disamina congiunta dell'innovando servizio di rifornimento di combustibili liquidi ed olii lubrificanti alle navi all'ormeggio nel porto di Bari che si intende eseguire mediante l'impiego di bettolina a cura della società istante di cui ai precedenti visti;

CONSIDERATO CHE in virtù degli esiti di cui alla precitata riunione la Capitaneria di Porto di Bari, con Ordinanza n. 33/2021 in data 15.04.2021, ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per le operazioni di rifornimento a mezzo bettolina ed a mezzo autobotte di combustibili liquidi ed olii lubrificanti alle navi all'ormeggio nel porto di Bari" abrogando, contestualmente, l'Ordinanza n. 52/2002 in data 09.11.2002 in precedenza citata;

CONSIDERATO il favorevole avviso della commissione di cui innanzi è cenno e che, in caso di accoglimento della cennata istanza, si determinerebbe, ai sensi della vigente normativa di settore, un incremento della *safety* portuale atteso che il bunkeraggio erogato tramite bettolina risulta più sicuro di quello erogato tramite autobotte, giusta Circolare "Porti" serie VIII n. 16 prot. n. DEM3/1823 del 19.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inerente la "Disciplina dell'attività di bunkeraggio nei porti marittimi" e pertanto se ne ravvisa l'opportunità di procedere ad avviare l'iter istruttorio dell'istanza in parola ex legge 241/1990;

VISTO il foglio prot. n. 17266 in data 16/04/2021 con cui la Capitaneria di Porto di Bari ha trasmesso, per il seguito di competenza, alla superiore Direzione Marittima la pervenuta istanza e la relativa integrazione rimanendo in attesa di eventuali determinazioni di merito;

VISTO il foglio n. 18192 in data 22/04/2021 della Direzione Marittima di Bari con il quale, preso atto del propedeutico adeguamento con Ordinanza del "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili e oli lubrificanti alle navi all'ormeggio nel porto di Bari", è stato autorizzato, previa pubblicazione della pervenuta istanza, come integrata, l'avvio dell'istruttoria ai fini del rilascio della prevista concessione per atto formale decennale;

VISTA la Circolare "Porti" serie VIII n. 16 prot. n. DEM3/1823 del 19.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inerente la "Disciplina dell'attività di bunkeraggio nei porti marittimi";

VISTO l'art.57 comma 10 del Decreto Legge n.5 del 09/02/2012;

VISTI l'art. 66 del Cod. Nav. e gli artt. 18 e 60 del relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTI gli atti di ufficio,

### **RENDE NOTO**

che l'istanza di cui in preambolo in uno alla prodotta integrazione e la relativa documentazione tecnica rimarranno depositati a disposizione del pubblico presso la Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale della Capitaneria di Porto di Bari per il periodo di 20 (venti) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso all'albo della Comune di Bari, all'albo della Capitaneria di Porto di Bari e all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

### **INVITA**

In applicazione dell'art. 18 del Reg.Cod.Nav., tutti coloro che possono avervi interesse a presentare per iscritto alla Capitaneria di Porto di Bari, entro il periodo precedentemente indicato, tutte quelle osservazioni ritenute opportune a tutela dei loro eventuali diritti, avvertendo che, trascorso tale termine, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.

Bari, li 11/05/2021

d'ordine  
IL COMANDANTE IN 2<sup>a</sup>  
C.V. (CP) Attilio Maria Daconto

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs.  
82/2005 art. 21 e ss. mm. e ii